

"Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone". Iatalo Calvino "Le Città invisibili"



Osservatorio Fillea Casa Abitare Sostenibile Newsletter

26 marzo-1 aprile 2011 a cura di Giuliana Giovannelli

Sommario:

Regione Lazio: Ddl su rinnovabili negli edifici pubblici. Illustrata in Consiglio una proposta di legge per il risparmio energetico

Regione Piemonte: Certificazione energetica: illegittima la tassa di iscrizione all'albo dei certificatori. Accolto il ricorso dell'Ordine Architetti di Torino contro la tassa

Regione Puglia: Rinnovabili: Chiarimenti sulle autorizzazioni per il fotovoltaico. Una Circolare della Regione spiega le procedure abilitative degli impianti sugli edifici

Regione Sicilia: Certificazione energetica: Regole per l'abilitazione dei soggetti e Catasto energetico degli edifici

Regione Toscana: Rinnovabili: La regione regola la localizzazione degli impianti. Definita l'individuazione delle aree non idonee ai sensi delle linee guida nazionali

Regione Veneto: Rinnovabili: Fotovoltaico: la regione chiede proroga incentivi al 31 dicembre

Risparmio energetico: Recupero edifici, allo studio espropri e project financing. Alla Camera l'esame di due ddl per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati

Risparmio energetico: Detrazioni 55%: Comunicazioni al Fisco entro il 31 marzo

Rinnovabili: Regioni: 'attendiamo la bozza del decreto attuativo'. Aper, associazione dei produttori di rinnovabili, attacca il Ministro Romani e annuncia un esposto alla Commissione Europea

Rinnovabili: Dietrofront sulla Dia fino a 1Mw. Alle Regioni la facoltà di semplificare ed estendere le attività di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw

Rinnovabili: Ancora aperta la discussione su uno schema di incentivi alla tedesca

Rinnovabili: Entro il 10 aprile il 4° Conto Energia per il fotovoltaico. Prestigiacomo: 'tetto non in MW ma in milioni di euro; saranno salvaguardati gli impianti posati, anche se non ancora allacciati'

Rinnovabili: Decreto rinnovabili in GU. Cosa cambia per l'edilizia?

Rinnovabili: Ricorso di 1500 imprese contro il decreto Romani. Gli operatori tramite uno studio legale si appellano alla Commissione europea contro lo stop al Terzo Conto Energia

Rinnovabili: Indagine dell'Authority sui tempi di allaccio degli impianti. Avviata istruttoria conoscitiva sulle connessioni alla rete degli impianti di produzione di energia

Rinnovabili: Fotovoltaico: Le proposte di ANIE/GIFI per il IV Conto Energia

Energia nucleare: Sondaggio: il 77% degli italiani boccia le scelte energetiche del Governo. Secondo un'indagine i contrari al nucleare salgono all'84,3% mentre i favorevoli al solare sono il 63,8%

Energia nucleare: Rapporti e studi: Intelligenze Artificiali al servizio delle centrali nucleari. Le Al sono in grado di simulare rapidamente il comportamento dei reattori in caso di grandi calamità naturali

Regione Lazio: Ddl su rinnovabili negli edifici pubblici. Illustrata in Consiglio una proposta di legge per il risparmio energetico

29/03/2011 - In Commissione Ambiente della Regione Lazio è stata illustrata la proposta di legge "Norme per il risparmio energetico e lo sviluppo dell'impiego di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici nel Lazio".

"La normativa - ha precisato la consigliera Lidia Nobili, cofirmataria assieme a Franco Fiorito e Pier Ernesto Irmici (tutti e tre Pdl) - ha lo scopo di incentivare l'utilizzo delle rinnovabili (non solo fotovoltaico)".

Il testo interviene su una materia oggetto di un'altra proposta di legge - di iniziativa di Filiberto Zaratti e Luigi Nieri (Sel) - che è stata presentata in commissione il 10 febbraio scorso con il titolo "Interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici nella Regione Lazio".

L'esame di entrambe le proposte di legge è stato quindi sospeso, tanto per la considerazione espressa dal presidente della commissione Ambiente, Roberto Carlino (Udc), circa l'opportunità di valutare una sintesi tra le due proposte, quanto perché - come anticipato dal consigliere Andrea Bernaudo (Lista Polverini) e confermato dall'assessore all'Ambiente Marco Mattei - è in corso di aggiornamento la proposta di Piano Energetico Regionale.

Una bozza di piano infatti aveva ottenuto il parere favorevole della commissione Ambiente del precedente consiglio regionale e inserita all'ordine del giorno dell'aula, ma non era arrivata all'approvazione prima della conclusione della legislatura. "Stiamo aggiornando il piano energetico - ha dichiarato l'assessore Mattei - anche alla luce non solo di quello che è accaduto nel breve e nell'ultimo periodo, ma anche nei mesi passati dal punto di vista normativo".

Fonte: Regione Lazio

Regione Piemonte: Certificazione energetica: illegittima la tassa di iscrizione all'albo dei certificatori. Accolto il ricorso dell'Ordine Architetti di Torino contro la tassa

1/04/2011 - L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino ha vinto il ricorso contro la Regione Piemonte per la cancellazione della tassa annuale di iscrizione all'Albo dei certificatori energetici degli edifici.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2011 il ricorso è stato accolto ed è stato annullata parzialmente la delibera di Giunta 43-11965 del 4 agosto 2009 che istituisce la tassa.

La vicenda

Nel 2009 l'Ordine di Torino ha impugnato dinnanzi al Presidente della Repubblica l'Albo a pagamento dei certificatori energetici, istituito dalla Regione Piemonte, sostenendo che non fosse di competenza della Regione la costituzione di un nuovo Albo professionale e l'imposizione di una tassa annuale per l'esercizio di un'attività implicita nelle competenze di soggetti che la esercitano in quanto iscritti ad altro albo professionale (Albo degli Architetti, degli Ingegneri...).

II DPR 12 gennaio 2011

Il Decreto presidenziale è accompagnato da un parere del Consiglio di Stato che conclude: "Non ha pertanto alcuna giustificazione la richiesta di una tassa di iscrizione: non solo perché alla imposizione di tale onere non corrisponde l'attribuzione di alcuna abilitazione professionale, ma anche perché una tassa di tal genere verrebbe a costituire una indebita duplicazione di quella già dovuta per la iscrizione al proprio ordine professionale".

Le conseguenze della pronuncia

In forza del DPR 12 gennaio 2011, gli architetti iscritti all'Albo regionale dei certificatori energetici possono chiedere alla Regione Piemonte la restituzione delle tasse già versate negli anni 2009, 2010 e 2011. L'Ordine Architetti di Torino è in contatto con la Regione Piemonte per definire le procedure di rimborso.

Le questioni aperte

L'Ordine Architetti di Torino è ora in attesa di pronuncia da parte del TAR Piemonte su un secondo ricorso, presentato congiuntamente a quello suddetto, relativo all'ampliamento delle competenze professionali, operato dalla Regione, in materia di certificazione energetica degli edifici. Infatti, con la Delibera1-12374 del 20 ottobre 2009, modificando la Delibera 43-11965 del 4 agosto 2009, la Regione ha fissato nuove condizioni di ammissibilità all'elenco regionale dei certificatori e ha ridefinito le competenze professionali.

Mentre per l'accesso da parte di architetti e ingegneri - osserva l'Ordine Architetti di Torino - nulla è variato rispetto al testo originario, geometri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali, possono, agire da soli, prescindendo dalla collaborazione con altro certificatore. Ben più grave - aggiunge l'Ordine - è l'aggiunta di ulteriori titoli di studio (laurea in Scienze Ambientali, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in Chimica...) in possesso dei quali un soggetto, non iscritto ad alcun Ordine o Collegio, che consegua l'attestazione di partecipazione al corso di formazione ad hoc, può accedere all'elenco regionale. I casi analoghi

Nel giugno 2010, il Tar Puglia ha accolto il ricorso di quattro Ordini degli Ingegneri contro la Delibera regionale che istituiva il sistema di accreditamento dei certificatori energetici. Pochi giorni fa la Regione Puglia ha deciso di non opporsi alla sentenza ma di modificare il Regolamento regionale; nel frattempo i progettisti pugliesi possono rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale senza frequentare corsi di formazione e senza iscriversi all'albo dei certificatori.

Fonte: Rossella Calabrese, sito internet edilportale

Regione Puglia: Rinnovabili: Chiarimenti sulle autorizzazioni per il fotovoltaico. Una Circolare della Regione spiega le procedure abilitative degli impianti sugli edifici

28/03/2011 - La Giunta regionale pugliese ha approvato la Circolare 2/2011, che contiene indicazioni in merito alle procedure autorizzative ed abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti di genere. Il provvedimento fornisce agli enti locali le istruzioni per una corretta gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni paesaggistiche.

Nella Circolare viene in primis richiamata la normativa nazionale (DM 10 settembre 2010) e regionale (Regolamento 24/2010) in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le numerose tipologie e dimensioni degli impianti da rinnovabili e il loro crescente utilizzo su edifici e loro pertinenze - spiega la Circolare -, hanno evidenziato una difficoltà di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi.

Per chiarire i dubbi, la Regione Puglia ha emanato questa Circolare, articolata nei seguenti punti: definizioni; edifici esistenti; edifici di nuova costruzione; serre fotovoltaiche; integrazione con il Regolamento 24/2010.

Fonte. Rossella Calabrese, sito internet edilportale

Delibera n. 416 del 10/03/2011 - Regione Puglia - Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere

Regione Sicilia: Certificazione energetica: Regole per l'abilitazione dei soggetti e Catasto energetico degli edifici

28/03/2011 - L'attestato di certificazione energetica per gli immobili siti nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico abilitato (così come definito dall'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) estraneo alla progettazione e alla direzione lavori e iscritto ad un elenco regionale di soggetti abilitati al rilascio dell'attestato.

Lo ha definito il Decreto 3 marzo 2011 dell'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale n. 13 del 25 marzo 2011.

In particolare, il decreto stabilisce che la richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere presentata secondo il modello di cui all'allegato A del decreto, a cui seguirà il rilascio di un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.

A partire dal 21 settembre 2011 (180mo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta), tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto certificatore, non saranno ritenuti validi.

L'attestato di certificazione energetica deve essere, comunque, redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con

decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal decreto 3 marzo 2011 della Regione Sicilia.

Anche le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici seguono la disciplina del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dalle linee guida nazionali.

L'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un intero edificio, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto attiene alle procedure relative al rilascio della certificazione energetica, gli attestati devono essere redatti dai soggetti certificatori in conformità agli allegati 6 e 7 delle Linee guida nazionali, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.

Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle Linee guida, devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.

Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica. Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.

Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle Linee guida Nazionali di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

Fonte: Ilenia Cicirelli, sito internet lavori pubblici

Decreto 3 marzo 2011- Regione Sicilia -Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana..

Regione Toscana: Rinnovabili: La regione regola la localizzazione degli impianti. Definita l'individuazione delle aree non idonee ai sensi delle linee guida nazionali

29/03/2011 - La Toscana Regola l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La Legge Regionale 11/2011, approvata lunedì scorso, attua le linee quida ministeriali – DM 10 settembre 2010.

La norma fornisce alcune indicazioni sull'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, modificando la Lr 39/2005 in materia di energia e la Lr 1/2005 per il governo del territorio.

L'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere dimessa in pristino del sito. Ai sensi delle Linee guida, poi, la Giunta Regionale deve stabilire la cauzione a garanzia di tali opere.

In attesa che venga emanato il decreto per la ripartizione tra le Regioni dell'incremento di energia rinnovabile da produrre (burden sharing), il Consiglio Regionale fissa i criteri per l'installazione degli impianti, individuando allo stesso tempo le aree non idonee.

I procedimenti di autorizzazione unica, o i titoli abilitativi sostitutivi, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, sono considerati conclusi ai sensi della normativa precedente se sono stati acquisiti i pareri ambientali e paesaggistici. Per gli impianti di potenza superiore a 1 Mw, il procedimento si conclude una volta ottenuta la pronuncia positiva o il provvedimento di esclusione della Via.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi. La distanza minima tra gli impianti deve essere di 200 metri. Questa regola non vale per gli impianti di potenza fino a 20 Kw.

Assodato che le aree a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta sono considerate non idonee all'installazione di impianti, le province entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge presentano proposte per la perimetrazione di alcune zone di pregio in cui non posizionare pannelli o altri dispositivi.

Fonte: Paola Mammarella, sito internet edilportale

Legge regionale 21/03/ 2011 n. 11- Regione Toscana - Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Regione Veneto: Rinnovabili: Fotovoltaico: La regione chiede proroga incentivi al 31 dicembre

26/03/2011. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri all'unanimità una "risoluzione" che impegna la Giunta veneta ad intervenire presso il Governo nazionale affinché provveda a modificare il decreto del ministro Romani prorogando dal 31 maggio al 31 dicembre 2011 i termini oltre i quali vengono meno gli incentivi per le imprese che producono impianti per la produzione di energia da fonte solare.

La risoluzione approvata a palazzo Ferro-Fini chiede, inoltre, che il Governo preveda un graduale decremento degli incentivi a partire dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 in modo da armonizzarli gradualmente con il livello di incentivazione dei principali Paesi europei. Il documento approvato dall'assemblea regionale veneta era stato messo a punto al termine del "tavolo istituzionale" svoltosi

in mattinata sempre a palazzo Ferro-Fini tra i gruppi consiliari, l'assessore regionale Maurizio Conte, gli imprenditori della "Rete Imprese Venete per il solare", i sindacati e le associazioni di categoria.

"Le oltre cento imprese che operano nel settore fotovoltaico - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato - con il loro fatturato complessivo di due miliardi di euro sono un elemento molto importante nell'economia veneta; di qui la decisione del Consiglio veneto di fare tutto il possibile, nonostante non vi sia una competenza regionale diretta, per porre rimedio alla situazione che si è creata in seguito alle decisioni del decreto siglato dal ministro Romani".

"E' una situazione decisamente molto preoccupante - ha osservato l'imprenditore Domenico Sartore, titolare dell'azienda Solon e portavoce della 'Rete Imprese Venete per il solare' - il giorno 4 marzo scorso il decreto del Governo, dalla sera alla mattina, ci ha messo di fronte alla prospettiva di non poter proseguire i nostri investimenti, di non poter pagare i fornitori e, purtroppo, di dover mettere in forse tanti posti di lavoro: dal primo giugno prossimo, infatti, cesseranno gli incentivi che saranno pagati solo per gli impianti installati entro il 31 maggio". "Al Consiglio regionale che ringraziamo per il suo impegno - ha aggiunto Sartore - chiediamo di intervenire presso il governo per ottenere intanto un primo risultato: la proroga degli incentivi almeno fino al 31 dicembre di quest'anno. In prospettiva ci rendiamo contro che gli incentivi governativi dovranno essere ridotti, ma chiediamo che ciò avvenga gradualmente nell'arco di due, tre anni il tempo di assestare sul mercato questo tipo di produzione"

Fonte: sito internet casa e clima

Risparmio energetico: Recupero edifici, allo studio espropri e project financing. Alla Camera l'esame di due ddl per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati

30/03/2011 - Recuperare gli immobili degradati e abbandonati, consentendo, a certe condizioni, l'esproprio di aree e edifici, con il ricorso alla finanza di progetto. È l'obiettivo di due proposte di legge all'esame della Commissione Ambiente alla Camera.

I due ddl modificano il Dpr 327/2001, recante il Testo unico per le espropriazioni di pubblica utilità, consentendo l'espropriazione di aree industriali o aziende agricole dismesse, immobili abbandonati e edifici di valore storico-artistico in stato di degrado o abbandono, in cui si registrano occupazioni abusive.

La prima bozza attribuisce al Comune la facoltà di espropriare immobili in stato di abbandono da almeno dieci anni, specificando che questo ricorre in presenza di due presupposti: il grave deperimento strutturale dell'edificio e la mancata utilizzazione.

La giunta comunale può individuare gli immobili abbandonati su segnalazione di soggetti pubblici o privati.

Ponte di Messina, il Cipe conferma gli espropriDopo aver accertato lo stato di abbandono, il sindaco notifica ai proprietari dell'immobile che, qualora entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione non intraprendano lavori di recupero, si potrà procedere all'espropriazione.

Nel caso in cui i proprietari non siano reperibili, il Consiglio comunale può inserire il piano di recupero dell'immobile in stato di abbandono nel programma triennale dei lavori pubblici.

Il piano di recupero può prevedere la destinazione dell'immobile a fini di pubblica utilità o la sua utilizzazione economica, anche mediante alienazione.

Il recupero può avvenire in project financing a meno che il piano preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di un soggetto diverso dal comune per la successiva esecuzione delle opere.

L'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale costituisce variante al vigente strumento urbanistico. Ne consegue l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale.

Il secondo ddl prevede che il Comune possa espropriare aree rurali o immobili dismessi a condizione che siano occupati abusivamente da almeno sei mesi, l'amministrazione abbia chiesto, senza esito, di assumere provvedimenti per porre fine all'occupazione, e gli strumenti urbanistici del comune non prevedano la trasformazione dell'immobile.

L'espropriazione degli immobili di valore storico-artistico è consentita a patto che questi siano inutilizzati da almeno dieci anni o versino in condizioni che ne compromettano l'integrità. Le aree non edificate di valore paesaggistico o naturalistico, invece, non devono essere state utilizzate da almeno cinque anni.

Per gli immobili espropriati il comune deve decidere entro sei mesi una nuova destinazione d'uso per pubblica utilità. Al contrario, per le aree non edificate non è prevista una modifica della destinazione d'uso, salvo che il comune non decida di destinarle ad area verde attrezzata.

È infine possibile la trasformazione dell'immobile espropriato sottoposto a vincoli storico-artistici o paesistico-ambientali. Il progetto di trasformazione deve però rispettare i vincoli esistenti o le caratteristiche architettoniche originarie dell'immobile.

Fonte: Paola Mammarella, sito internet edilportale

Risparmio energetico: Detrazioni 55%, Comunicazioni al Fisco entro il 31 marzo

25/03/2011 - Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazione per i lavori che danno diritto alla detrazione fiscale del 55% (il bonus energia) iniziati nel biennio 2009-2010 e non ancora ultimati al 31 dicembre 2010.

Come ricordato da una nota dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente online, grazie al software di compilazione e invio dedicato, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo prossimo, indicando le spese sostenute nel 2010, se i lavori non erano terminati entro il 31 dicembre scorso. L'invio non va effettuato se gli interventi sono stati avviati e conclusi nello stesso periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

Resta fermo che, una volta ultimati gli interventi, i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55 per cento sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l'apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi conclusi, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.

Fonte: Ilenia Cicirello, sito internet lavori pubblici

Rinnovabili: Regioni: 'attendiamo la bozza del decreto attuativo'. Aper, associazione dei produttori di rinnovabili, attacca il Ministro Romani e annuncia un esposto alla Commissione Europea

01/04/2011 - Ieri la Conferenza delle Regioni si è riunita per esaminare le problematiche relative al Decreto Rinnovabili. "Dopo l'incontro con i Ministri competenti - ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della riunione -, attendiamo la bozza del decreto; quando vedremo il testo proporremo i nostri emendamenti".

APER, associazione italiana dei produttori di energia rinnovabile, presenterà un esposto alla Commissione Europea per denunciare la grave violazione dei principi contenuti nella Direttiva 2009/28/CE che impone agli Stati Membri di promuovere le rinnovabili.

Lo fa sapere la stessa associazione in un comunicato stampa nel quale annuncia che le imprese associate sono in procinto di avviare anche azioni giurisdizionali interne e di attivare i rimedi giuridici offerti dal Trattato sulla Carta dell'energia.

La lesione del legittimo affidamento e la retroattività del decreto di recepimento italiano (Dlgs 28/2011) - spiega APER - si pongono in netto contrasto sia con la disciplina comunitaria, sia con la Carta Costituzionale. Ribadendo la necessità di norme nazionali chiare ed affidabili, APER torna a chiedere al Governo che vengano applicate misure di salvaguardia tariffaria per la filiera, senza porre limiti alla crescita delle rinnovabili attraverso l'applicazione di tetti di potenza massima incentivabile.

Come evidenziano diverse analisi - sottolinea APER -, tra cui anche la recentissima dell'ufficio Studi di Confartigianato, ribadiamo che la bolletta elettrica pagata dagli italiani contiene oneri ben superiori rispetto a quelli destinati alle fonti rinnovabili, le cui finalità peraltro andrebbero chiarite e discusse con trasparenza tra tutti gli attori del mercato.

Fonte: Rossella Calabrese, sito internet edilportale

Rinnovabili: dietrofront sulla Dia fino a 1Mw. Alle Regioni la facoltà di semplificare ed estendere le attività di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw

01/04/2011 - Col Decreto "Rinnovabili" potrebbe diventare più semplice l'installazione e la messa in esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative. La norma dà alle Regioni la facoltà di applicare procedure autorizzatorie semplificate agli impianti di potenza pari a 1Mw, estendendo le attività di edilizia libera a quelli fino a 50 Kw. Snellimento delle procedure ed Enti locali

Sulla scia della Legge Comunitaria 2009, che aveva fissato un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, Regioni e Province autonome possono applicare una procedura più snella, simile alla Dia, agli impianti di potenza fino a 1Mw.

Il decreto legislativo, che ha attuato la direttiva comunitaria per la promozione delle rinnovabili, introduce infatti la Pas, procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un sistema che in un certo senso ricalca la Dia. Trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'immobile deve presentare al Comune, con mezzo cartaceo o telematico, una dichiarazione corredata dalla relazione di un progettista e da elaborati tecnici dai quali emerga la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.

I lavori devono terminare entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Una volta ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo.

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto restano soggetti alla normativa precedente. Il proponente può però optare per la forma semplificata.

Ferme restando le norme per la valutazione dell'impatto ambientale e la tutela delle risorse idriche, gli Enti locali possono inoltre estendere la comunicazione di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw e al fotovoltaico, di qualunque potenza, da posizionare sugli edifici

Sono considerate attività di edilizia libera le installazioni di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti, con stessa inclinazione e orientamento della falda, a condizione che non coinvolgano centri storici né immobili di pregio storico-culturale e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

Dimezzati anche i tempi per l'autorizzazione unica che, indipendentemente dal tempo necessario per la valutazione di impatto ambientale, deve concludersi entro 90 giorni.

Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico individuerà gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare a questo procedimento. Fino alla sua emanazione, però, gli interventi su impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici esistenti non saranno considerati sostanziali e potranno essere realizzati con la Pas a prescindere dalla potenza.

Come sono cambiate le semplificazioni

L'applicazione di procedure semplificate per gli impianti di potenza pari a 1 Mw ha seguito diverse vicissitudini. Alcune Regioni, in attesa delle linee guida per l'attuazione del D.lgs 387/2003, avevano deciso fino a quale potenza autorizzare la presentazione della Dia in sostituzione dell'autorizzazione unica.

Le norme sono state successivamente dichiarate illegittime, come nel caso della sentenza 119/2010, emanata dalla Corte Costituzionale contro la Puglia.

Per tutelare gli investimenti effettuati, il DL 105/2010 "Salva Dia", convertito dalla Legge 129/2010, ha fatto salvi gli effetti delle Dia relative agli impianti entrati in esercizio entro il 16 dicembre scorso.

D'altra parte, la Comunitaria 2009, fissando un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, ha riportato l'attenzione sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli impianti fino a 1Mw.

Fonte: Paola Mammarella, sito internet edilportale

Rinnovabili: Ancora aperta la discussione su uno schema di incentivi alla tedesca

31/03/2011. Rimane il dubbio se adottare o meno un regime d'incentivi Feed in tariff secondo lo schema vigente in Germania come auspicato dal ministro Prestigiacomo. Il testo della mozione approvata a Montecitorio impegna l'esecutivo "ad armonizzare gli incentivi con quelli Ue, definendo un sistema di incentivazione che garantisca all'Italia una prospettiva di crescita di lungo termine per il settore fotovoltaico". Il mensile specializzato sul fotovoltaico Photon ha dedicato un approfondimento sugli incentivi tedeschi che hanno consentito negli anni di far sorgere una fiorente industria nazionale del fotovoltaico.

In Germania esiste una tariffa incentivante rivista con cadenze definite temporalmente in funzione della potenza allacciata. Questo meccanismo consente di adattare automaticamente la tariffa al costo dell'investimento. E' infatti opinione dei legislatori tedeschi che maggiore sia la domanda di moduli fotovoltaici minore sia il costo degli stessi. A detta degli operatori nostrani questo sistema incentivante garantirebbe la bancabilità degli impianti perché non vi sarebbe un tetto incentivabile, dal quale gli investitori potrebbero correre il rischio di rimanere esclusi. Il premio incentivante erogato non risulta essere neanche tanto generoso come nel nostro paese, variando da 21,11 eurocent per kWh per impianti a terra fino a 28,74 eurocent per impianti a tetto (max 30kW). La tariffa tiene conto di tutta l'energia immessa in rete e non si farebbe differenza tra autoconsumo e cessione alla rete.

Cosa copiare dalla Germania? I tedeschi adottano una tariffa variabile in funzione dell'irradizione del sito. E' certo che un impianto in Sicilia, che gode circa 1000 ore in più di sole all'anno, produce di più e rende di più di un impianto in Val Padana, che costa lo stesso. Il Politecnico di Milano nel Solar Energy Report 2010 ha stimato che dei 7 miliardi di investimenti nel fotovoltaico generati nel nostro Paese ben il 58% rimane attaccato ad imprese estere, principalmente tedesche, che hanno acquisito grandi capacità nella produzione di celle e moduli. A giudicare dal primato sul fotovoltaico raggiunto dall'industria tedesca dell'installato (17,8 GW a fine 2010) c'è veramente da prendere spunto dalla Germania.

Fonte: sito internet casa e clima

Rinnovabili: Entro il 10 aprile il 4° Conto Energia per il fotovoltaico. Prestigiacomo: 'tetto non in MW ma in milioni di euro; saranno salvaguardati gli impianti posati, anche se non ancora allacciati'

30/03/2011 - Dopo le consultazioni del Governo con gli operatori del settore delle rinnovabili e l'incontro con le Regioni, si va delineando il quarto Conto Energia per il fotovoltaico.

Tutto il comparto è infatti in attesa dei provvedimenti attuativi del Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo ed entrato in vigore il 29.

Lunedì sera il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, al termine di un incontro presso la Regione Lombardia, ha assicurato che "entro la prima decade di aprile concluderemo i lavori di consultazione ed emaneremo il decreto ministeriale, che dovrà rispettare quanto votato all'unanimità sia dalla Camera che dal Senato, e cioè che gli investimenti in corso devono essere salvaguardati, intendendo per impianti messi in esercizio quelli posati e non allacciati".

Ricordiamo che la Camera, con una mozione approvata circa dieci giorni fa, ha chiesto al Governo di convocare un tavolo con gli operatori del settore rinnovabili per definire al più presto i nuovi incentivi e di emanare entro la prima decade di aprile il provvedimento attuativo del Decreto Rinnovabili. Pochi giorni fa il Senato ha approvato sei mozioni nelle quali si chiede al Governo di potenziare e incentivare le rinnovabili, riconoscendo però la necessità di una graduale revisione degli incentivi ma evitandone drastiche ed

Prestigiacomo ha poi illustrato le intenzioni del Governo sul sostegno al fotovoltaico spiegando che, nella seconda metà del 2011, ci sarà una "riduzione molto lieve degli incentivi, in modo da non penalizzare gli investimenti in corso, compresi quelli programmati col vecchio regime e non conclusi alla fine di maggio".

Dal 2012 scatterà uno 'scalone' e verrà fissato un tetto non in Megawatt annuali, ma in milioni di euro da destinare agli incentivi. "Si tratta - ha spiegato il Ministro - del modello tedesco di flessibilità annuale, che è quello che tutti gli operatori ci hanno chiesto". "Il Governo - ha detto Prestigiacomo - intende sostenere le rinnovabili, adeguando alla media europea gli incentivi, che ora sono sovradimensionati; vogliamo evitare speculazioni e valorizzare la filiera senza che fondi stranieri approfittino di un incentivo nazionale alto" ha concluso il Ministro.

"Le imprese di costruzione sono nettamente a favore dello sviluppo delle rinnovabili" e della diffusione di impianti sia sulle costruzioni esistenti che sulle nuove, anche per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico. È quanto si legge in un comunicato congiunto diramato da Ance e Ancpl-Legacoop.

Ciò che però le due associazioni di costruttori non condividono sono le norme contenute nel Decreto Rinnovabili, che comportano una sostanziale parificazione dei diritti acquisiti - e che vanno assolutamente salvaguardati (autorizzazioni uniche rilasciate a seguito di un processo che attraverso VIA e consultazioni di tutti gli Enti interessati si conclude al termine di un percorso che in molti casi richiede fino a due anni) - con le iniziative semplicemente avviate prima del 1° gennaio 2011, che sono quindi ad oggi prive di qualsiasi titolo abilitativo.

Inoltre - spiegano - il termine del 31 maggio 2011, riferito tra l'altro all'entrata in esercizio dell'impianto (legata ad attività di Enel o Terna) risulta, da una parte, assolutamente incongruo - in quanto i tempi di connessione sono mediamente di alcuni mesi e, quindi, la disposizione è sostanzialmente retroattiva - dall'altra crea una disparità di trattamento con gli operatori che, rispetto al termine del 30 giugno 2011, concesso dalla cosiddetta 'legge Alcoa', per beneficiare della medesima tariffa, hanno dovuto completare gli impianti entro il 31 dicembre 2010. Le imprese di costruzione chiedono quindi che siano garantiti i diritti acquisiti, eliminando il termine del 31 maggio 2011 per l'entrata in esercizio dei soli impianti in possesso di Autorizzazioni Uniche ottenute prima dell'entrata in vigore del decreto.

Fonte: Rossella Calabrese, sito internet edilportale

Rinnovabili: Decreto rinnovabili in GU. Cosa cambia per l'edilizia?

29/03/2011. Per energia da fonti rinnovabili il decreto, all'art. 2, intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il decreto norma vari aspetti, tra i quali alcuni riguardanti gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti (per "edificio di nuova costruzione" si intende edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (per "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria).

Con tali disposizioni si avvia a compimento anche il percorso della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici il cui decreto di recepimento, il D. Lgs 192 del 2005, aveva lasciato una formulazione ancora da completare per gli aspetti riguardanti l'energia da fonti rinnovabili da usare per il soddisfacimento dei consumi termici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria) ed elettrici degli edifici.

Con l'occasione il decreto va ad abrogare anche precedenti obblighi, non fissati dal d.lgs 192/05, relativi all'istallazione di 1 kW di potenza elettrica per ogni nuovo alloggio costruito (comma 289, art. 1, Legge 244/2007) che, dal 1º gennaio 2011 è entrato in vigore dopo ripetuti rinvii.

Energia termica da fonti rinnovabili

Dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, mediante fonti rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell'immobile, con percentuali crescenti cosi' cadenzate:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Per quanto riguarda l'energia elettrica vi è obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P=S/K, dove K assume i sequenti valori:

a) K= 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K= 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K= 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017

(ad esempio per 100 mq di superficie (S), i valori di potenza (P) installata variano da 1,25 kW, a partire dal 31/05/2012, a 1,54, dal 01/01/2014, a 2kW, dal 01/01/2017).

Il decreto pone attenzione anche nel prevenire situazioni visivamente impattanti prevedendo che, nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici, questi debbano essere aderenti o integrati ai tetti seguendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Deroghe

Viene affrontato anche l'aspetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rispettare le percentuali richieste di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un proporzionale miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio previsto dal decreto 192/05, fino ad un massimo del 50% nel caso di totale impossibilità.

Detta impossibilità deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica prevista dal D.P.R.59/2009.

Vengono valorizzate anche le reti di teleriscaldamento (per "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento" si intende la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria) cui l'edificio puo' essere allacciato. In tal caso sono automaticamente soddisfatti gli obblighi per l'energia termica da fonte rinnovabile.

Infine si segnala che le percentuali richieste di energia da fonte rinnovabile sono ridotte del 50% nelle zone A (zone A: le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) cosi' come definite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n° 1444, e comunque non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda ed all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Obblighi per edifici pubblici

Per gli edifici pubblici le percentuali di energia da fonte rinnovabile sono incrementate del 10%, cio' per rispondere a quanto previsto dalle direttive sull'efficienza energetica in edilizia che assegnavano alla Pubblica Amministrazione il compito di essere di buon esempio in campo energetico.

Normative regionali e comunali

Altra importante previsione è quella che riguarda il riallineamento di eventuali norme regionali e comunali, in materia di fonti rinnovabili in edilizia, ai valori previsti dal decreto nazionale. Cio' deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, altrimenti si applicano automaticamente le previsioni nazionali.

Semplificazioni e premialità

I progetti di edifici in cui gli impianti assicurino una copertura dei consumi termici ed elettrici superiore ai minimi fissati, per una quantità pari almeno al 30%, in sede di rilascio del titolo edilizio beneficiano di un bonus volumetrico del 5% (II bonus è concesso fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Essendo una previsione specifica legata alle fonti rinnovabili, il bonus non dovrebbe intendersi sostitutivo di eventuali premialità, concesse dai regolamenti locali per gli edifici ad alta prestazione energetica, ma complementare a queste.

E' possibile, per i soggetti pubblici, concedere a terzi le superfici di proprietà per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 163/2006.

E' previsto (entro il 31/12/2012) il riordino delle normative relative agli oneri e alle diverse garanzie richieste per l'autorizzazione, connessione, ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.

Cumulabilità incentivi

Si ricorda che, nei riguardi degli incentivi statali previsti per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, la quota parte relativa ai minimi di legge previsti dal decreto è esclusa dagli incentivi.

Certificazione energetica

Sono parzialmente modificate alcune previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, anticipando anche obblighi previsti dalla nuova direttiva europea 2010/31.

è previsto che nei contratti di compravendita o di locazione sia inserita una clausola con la quale l'acquirente/conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica dell'immobile che va ad acquistare/locare. Nel caso della locazione tale obbligo sussiste solo se l'immobile è già dotato di certificazione energetica.

Dal 1° gennaio 2012 è fatto obbligo, negli annunci commerciali di vendita di unità immobiliari, di riportare il valore di prestazione energetica.

Tale previsione è un primo passo verso la completa applicazione della direttiva europea 2010/31 (rifusione della direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici).

Anticipare il momento di conoscenza della prestazione energetica dell'immobile alle fasi preliminari della compravendita permette alla certificazione energetica di diventare uno strumento per la scelta consapevole in fase di acquisto e non solo un certificato da allegare al rogito, quando ormai la scelta è stata già effettuata.

Nulla pero' è stato previsto per garantire una maggiore affidabilità delle certificazioni, tramite accreditamento dall'Ente Unico Nazionale (Accredia), per le classi energetiche piu' efficienti (A e A+).

Fonte: Ance, Assocazione nazionale costruttori edili

Decreto Legislativo 03/03/ 2011 n. 28- Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)

Rinnovabili: Ricorso di 1500 imprese contro il decreto Romani. Gli operatori tramite uno studio legale si appellano alla Commissione europea contro lo stop al Terzo Conto Energia

26/03/2011. Ampere Equity Found, Avelar Management, Century Asset Management, Eurener Italia, Investec Asset Finance, Investec Bank, Quintas Energy, RenGen Energy, Sig Solar GmbH, Solar Ventures, Svicat Energy e l'associazione SOS Rinnovabili.

Sono alcuni degli operatori e investitori del fotovoltaico che hanno deciso di fare ricorso dinanzi alla Commissione europea contro il

Decreto Rinnovabili, che blocca gli incentivi del Terzo Conto Energia a partire dal 1° giugno, introducendo da tale data un Quarto Conto

Energia con tariffe incentivanti più ridotte per il fotovoltaico. Gli impianti non ancora allacciati entro il 31 maggio non potranno beneficiare degli incentivi più generosi del Conto Energia 2011.

A rischio 1 miliardo di investimenti

Uno stop retroattivo che rappresenta un duro colpo per gli investimenti (stimati in almeno 1 miliardo di euro) delle imprese. E che ha spinto oltre 1.500 aziende a rivolgersi allo studio legale Watson, Farley & Williams per far valere i propri interessi. Gli operatori denunciano "violazioni da parte dello Stato Italiano alla disciplina comunitaria sulla riduzione delle emissioni di gas serra e la promozione delle energie rinnovabili". Il Decreto Rinnovabili, secondo l'avvocato Eugenio Tranchino, partner di Watson, Farley & Williams, viola il principio di legittimo affidamento nella certezza del diritto, "introducendo una serie di incertezze sugli iter autorizzativi e sul quadro incentivante, di fatto impedendo la concreta attuazione in Italia della direttiva 2009/28/CE".

Fonte: sito internet casa e clima

Rinnovabili: Indagine dell'Authority sui tempi di allaccio degli impianti. Avviata istruttoria conoscitiva sulle connessioni alla rete degli impianti di produzione di energia

26/03/2011 - L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la Delibera VIS 42/11, ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e i tempi per la connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati sia con fonti tradizionali che con fonti rinnovabili.

L'iniziativa è stata presa perché sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte di operatori e associazioni di categoria che evidenziano possibili criticità nell'iter di connessione in alcune aree, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti da fonti rinnovabili.

L'Autorità ricorda che in base al Dlgs 79/1999, il gestore della rete di trasmissione nazionale "ha l'obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione definite dall'Autorità; l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore".

Lo stesso obbligo vale per le imprese distributrici che devono "connettere alle proprie reti tutti i soggetti che lo richiedano, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri".

Fonte: Rossella Calabrese, sito internet edilportale

Delibera 16/03/ 2011 n. VIS 42/11- Autorità per l'energia elettrica e il gas - Avvio di istruttoria conoscitiva sull'erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete

Rinnovabili: Fotovoltaico: Le proposte di ANIE/GIFI per il IV Conto Energia

26/03/2011. ANIE/GIFI ha partecipato al Tavolo sulle rinnovabili tenutosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Si è trattato di un importante momento di confronto tra le diverse parti durante il quale ANIE/GIFI ha presentato la posizione espressa dall'Assemblea dei soci che si sintetizza nei 3 punti qui sotto:

- garantire i diritti acquisiti;
- eliminare il limite annuale di potenza incentivabile previsto dal Dlgs;
- prevedere un sistema incentivante virtuoso che assicuri stabilità e dia certezze al settore del fotovoltaico, proponendo il modello tedesco.

Ritengo che – dichiara Valerio Natalizia, Presidente di GIFI-ANIE - si possa arrivare a breve a una soluzione condivisa che risolverà il problema del regime transitorio per dare certezza anche agli investimenti in corso.

ANIE/GIFI continuerà in questi giorni a lavorare con il solo obiettivo di garantire e preservare il settore Fotovoltaico, facendo prevalere il senso di responsabilità e di coesione e nell'ottica di raggiungere una proposta congiunta con le altre associazioni da presentare al Ministro Romani.

La soluzione condivisa – conclude Natalizia - porterà poi a un sistema incentivante che leghi il valore delle tariffe al volume delle installazioni garantendo allo stesso tempo il contenimento dei costi e lo sviluppo del settore.

Inoltre, nei prossimi giorni, si organizzerà a Milano un incontro con il Consiglio del GIFI durante il quale i Soci potranno ricevere chiarimenti e aggiornamenti sull'intensa attività di relazioni istituzionali portata avanti da ANIE/GIFI

Fonte: sito internet edilio

Energia nucleare: Sondaggio: Il 77% degli italiani boccia le scelte energetiche del Governo. Secondo un'indagine i contrari al nucleare salgono all'84,3% mentre i favorevoli al solare sono il 63,8%

29/03/2011. Troppo tardi. La retromarcia del governo sul nucleare, frettolosamente innestata dopo la catastrofe di Fukushima, non convince gli italiani. E la sentenza sulle politiche energetiche nazionali rimane senza appello: per il 77,7% dei nostri concittadini su questi temi l'esecutivo ha sbagliato tutto. Perché ha messo i bastoni fra le ruote alle rinnovabili, che invece stanno ai primi posti tra le fonti su cui si dovrebbe investire, favorendo l'atomo che ha confermato in Giappone tutte le proprie debolezze.

È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Lorien Consulting per www.lanuovaecologia.it, il giornale di Legambiente: secondo una larga percentuale del campione il nostro paese dovrebbe concentrare i propri sforzi soprattutto sul solare (63.8%), in particolare fotovoltaico (46.1%), e sull'eolico (41.3%). In coda alle preferenze rimangono invece il nucleare (indicato come una priorità soltanto dall'8,9%) e le fonti fossili come il petrolio (6,7%) e il carbone (appena all'1,5%). "Fa riflettere soprattutto la disponibilità degli italiani nei confronti delle fonti rinnovabili – spiega Antonio Valente, direttore della ricerca – Oltre a indicarle come una priorità sono in molti, il 57,9%, ad esprimere la propria disponibilità a sostenerne lo sviluppo attraverso il pagamento in bolletta".

L'energia atomica durante gli ultimi giorni ha guadagnato di popolarità: adesso dichiara di conoscerla il 42,4% degli intervistati contro il 21% dell'ottobre 2010, quando era stato realizzato un simile rilevamento. Ma è una popolarità segnata molto negativamente: ben l'84.3% è contrario al suo sviluppo in Italia, contro il 58.4% del 2009, mentre l'86.9% è contrario al suo sviluppo nella regione di residenza, contro il 66.2% di cinque mesi fa.

Fonte: La Nuova Ecologia.it

Energia nucleare: Rapporti e studi: Intelligenze Artificiali al servizio delle centrali nucleari. Le Al sono in grado di simulare rapidamente il comportamento dei reattori in caso di grandi calamità naturali

28/03/2011. Per evitare di essere presi alla sprovvista da situazioni drammatiche come quelle che stiamo vedendo in Giappone, abbiamo bisogno di un sistema in grado di valutare i comportamenti degli impianti tecnologici in varie situazioni, comprese quelli giudicate plausibili, ma poco probabili, come ad esempio un terremoto di magnitudo 9. E' quello che suggerisce il ricercatore Ben Goertzel dell'AGI (Artificial General Intelligence).

Al per il nucleare

Goertzel afferma che l'AGI ha un potenziale significativo per migliorare la situazione odierna. Un AI-powered artificial nuclear scientist, cioè un'intelligenza artificiale specializzata nel campo nucleare, sarebbe in grado di simulare in breve tempo il comportamento dei reattori nucleari nel caso di grandi terremoti, maremoti, ecc. Tali simulazioni, molto probabilmente, porterebbero ad un miglioramento nella progettazione dei reattori, e avrebbero anche potuto evitare questa recente calamità, o quelle che ci aspettano in futuro. Robot per le situazioni di emergenza

Inoltre, secondo Goertzel, si potrebbero utilizzare dei robot progettati per funzionare in presenza di un alto tasso di radiazioni per svolgere le mansioni durante i guasti alle centrali. Attualmente è già pronto all'uso l'IM-CLEVER (Intrinsically Motivated Cumulative Learning Versatile Robots), nato da un progetto europeo, è un robot in grado di imparare autonomamente diverse attività pratiche. Nel progetto è coinvolta anche la Michigan State University che ha annunciato di voler produrre un robot con un'intelligenza pari al livello umano entro il 2023.

Fonte. sito internet casa e clima